



Area Lavori Pubblici e Ambiente

Viale della Pace n. 5 - 45100 Rovigo
Servizio Segreteria Generale Espropriazioni,
Elettrodotti, T. E. Licenze e Concessioni

Oggetto: Occupazione di sottosuolo e soprassuolo stradale per posa di condotta.

Disciplinare allegato al nulla osta per la realizzazione di lavori relativi alla realizzazione di nuovo allaccio fognario, lungo la SP n° 4 "Rovigo - Adria" al km. 5+232, nel Comune di Ceregnano (RO) all'interno del centro abitato.
Richiedente Acquevenete S.p.A.

DISCIPLINARE LAVORI

Destinazione della condotta: - Linea allaccio a rete fognaria

Art. 1 – NORME GENERALI PER POSA CONDOTTA IN PARALLELISMO E IN ATTRAVERSAMENTO DI STRADE PROVINCIALI

Le condotte dovranno essere allocate nel rispetto del progetto autorizzato e in posizione tale da non inficiare il corretto funzionamento degli elementi costituenti il corpo stradale e delle relative strutture di contenimento, ed in modo da non interferire o danneggiare le parti stradali quali banchina, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

Art. 2 – Metodologia di scavo tradizionale e modalità di ripristino

a) La condotta, IN PARALLELISMO alla carreggiata stradale, verrà interrata in una trincea della larghezza minima necessaria, ad una profondità non inferiore a m. 0,80 sotto il piano viabile avendo cura di eseguire il lavoro in modo da non interrompere il traffico e da non recare danno al corpo stradale. Lo scavo, quando la profondità o la natura del terreno lo richiedano, verrà opportunamente sostenuto da idonei casseri e sbadacchiature.

Qualora la trincea anziché in banchina interessi il nastro asfaltato, si dovrà preventivamente tagliare la pavimentazione con mezzi idonei e soltanto in un momento successivo eseguire lo scavo della trincea stessa.

Per gli eventuali attraversamenti degli accessi alle proprietà private la condotta potrà essere interrata nei terrapieni degli accessi stessi fermo restando l'obbligo per il titolare della AUTORIZZAZIONE/NULLA-OSTA di rimettere in pristino stato, a propria cura e spese ed a perfetta regola d'arte, quanto avrà manomesso in danno di terzi;

La chiusura delle trincee scavate in banchina dovrà essere eseguita, subito dopo l'insediamento di ogni singolo tratto di condotta, con uno strato di sabbia gradualmente ed accuratamente battuta sul quale sarà quindi posto, a completamento della chiusura stessa, uno strato di tout-venant o stabilizzato calcareo dello spessore reso di cm 30 (trenta) perfettamente costipato da estendersi a tutta la banchina. Può essere consentito il riempimento dello scavo se eseguito ad una distanza di oltre m. 1,00 dal bordo asfaltato, su idonea sede, con materiale di risulta dello scavo purché arido.

Si precisa che il materiale di riempimento degli scavi, di qualunque tipo esso sia dovrà essere posto in opera a strati successivi di circa cm. 20 compattati a regola d'arte.

La compattazione dovrà essere effettuata con ricorso esclusivo di idonei mezzi meccanici quali ad esempio, vibrocostipatori, rulli ecc... che dovranno risultare sempre disponibili in cantiere durante i lavori di riempimento degli scavi.

Gli scavi che vengono eseguiti sul nastro asfaltato devono innanzitutto prevedere il taglio della pavimentazione stradale mediante l'utilizzo di dischi diamantati o di analoghe attrezzature in modo da contenere e delimitare al massimo in maniera uniforme e netta lo scavo.

La chiusura delle trincee scavate sulla sede stradale asfaltata dovrà essere eseguita, subito dopo l'insediamento di ogni singolo tratto di condotta con sabbia compattata a strati usando mezzi vibranti sul quale saranno quindi posti, a completamento della chiusura stessa:

- a) uno strato di materiale calcareo dello spessore reso di cm. 40 (quaranta) perfettamente costipato;
- b) uno strato di conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 10 (dieci) ben costipato;
- c) decorsi almeno mesi 6 (sei) dall'esecuzione dei lavori, il ripristino definitivo del manto asfaltato, dovrà essere eseguito nel seguente modo:

- fresatura meccanica di cm 6 del conglomerato bituminoso dello strato di bynder, per l'intera semicarreggiata ;

- per una migliore distribuzione dei carichi ed al fine di assicurare adeguata continuità tra gli strati e quelli di nuova realizzazione, posa in opera di idonea geomembrana elastomerica, avente le seguenti caratteristiche: rinforzata con geogriglia in fibra di vetro e tessuto non tessuto, con almeno una resistenza a 12.000 cicli di carico alla fessurazione da riflessione e che sia impermeabile, sia nella parte centrale, che sulle sormonte sia a pressione che a depressione;

Sarà necessaria una stesa di mano di attacco con emulsione bituminosa su superfici fresate e polverose. L'intervento dovrà essere realizzato per una larghezza pari ad almeno 1 (uno) metro a cavallo dello scavo per scavi di larghezza compresa fra cm. 30 e cm. 50 e 2 (due) metri per gli scavi della larghezza superiore a cm. 50;

- stesa dello strato di usura, da realizzare in conglomerato bituminoso di granulometria variabile non superiore a 15 mm., dello spessore minimo a compattazione avvenuta di cm 6, sino alla quota del piano di carreggiata preesistente, per la larghezza precedentemente fresata e corrispondente alla semicarreggiata;

Può essere consentito in casi particolari da valutare a cura del Servizio Manutenzione Strade, un intervento di scarifica della superficie adiacente allo scavo non inferiore a cm. 70 su ambo i lati per il raccordo della pavimentazione nel rispetto delle pendenze trasversali e longitudinali della strada, ove ciò sia possibile, mediante l'esecuzione di un tappeto in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 4, previo posa in opera di geocomposito di cui alle caratteristiche soprariportate.

b) Negli attraversamenti e negli allacciamenti la condotta dovrà essere interessata mediante trivellazione ad una profondità non inferiore a m. 1,00 sotto il piano viabile e sotto eventuali scarpate e fossi di guardia laterali ed il lavoro dovrà essere eseguito in modo da non provocare alcuna interruzione di traffico. Qualora la trivellazione non fosse possibile, previo sopralluogo fissato sul posto con i tecnici provinciali, compatibilmente con le esigenze viarie e dietro autorizzazione fatta con procedure anche telegrafiche, lo scavo, della larghezza minima necessaria, potrà essere fatto su metà strada per volta. Il titolare della autorizzazione/nulla-osta sarà responsabile sotto tutti gli aspetti ed anche in futuro, della manutenzione e perfetta rimessa in quota mediante bitumature stradali dell'opera eseguita e dagli eventuali pozzetti installati. Per il ripristino sono obbligatorie le norme di cui all'art. 2 ed inoltre il tappeto in conglomerato bituminoso dovrà essere esteso per m. 5,00 prima e dopo gli attraversamenti.

ART. 2 Bis – Chiusini e pozzetti

I chiusini delle camerette e/o pozzetti, nei tratti di strada ricadenti al di fuori dei centri abitati, dovranno sempre essere ubicati al di fuori del piano stradale bitumato al fine di non pregiudicare lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria della pavimentazione stradale e di garantire maggiormente la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare in caso di apertura degli stessi in caso di interventi. Sarà consentita l'ubicazione di chiusini delle camerette e/o pozzetti in questione nella carreggiata stradale solo all'interno dei centri abitati, ove gli spazi ristretti o la presenza in loco di altri sottoservizi non permettano la predetta ubicazione sotto le banchine o marciapiedi. In tal caso i pozzetti vanno preferibilmente coperti con chiusini in ghisa del tipo circolare "PASSAVANT" ed andranno posati con cemento fibrato nero con una resistenza a compressione di almeno 50 Mpa dopo 24 ore.

Lo scavo dovrà essere effettuato in modo che sia evitato qualunque cedimento della

sovrastuttura stradale.

ART.3 - Metodologia di perforazione orizzontale e modalità di ripristino

a) nel caso di posa di condotta attraverso perforazione sub-orizzontale, qualora la stessa venga realizzata sotto la carreggiata stradale, dovrà essere posta ad una profondità minima di 100 cm.

b) le buche di ingresso e di arrivo dovranno essere localizzate nella posizione riportata in progetto e eventualmente da concordare con il personale di controllo della Provincia, e stesse dovranno essere ripristinate secondo la configurazione originaria nel caso di terreno naturale;

c) nel caso in cui le buche interessino la piattaforma, il ripristino degli strati della sovrastruttura stradale dovrà essere effettuato con materiali aventi le medesime caratteristiche

fisiche e meccaniche degli strati originari al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di aderenza, elasticità e permeabilità.

Il ripristino degli strati di binder e usura dovrà essere eseguito, previa scarifica, a cavallo del vano di scavo delle buche effettuate, per una superficie incrementata di minimo 50 cm,

ART. 4 - Attraversamento accessi privati

Per gli eventuali attraversamenti degli accessi alle proprietà private la condotta potrà essere interrata nei terrapieni degli accessi stessi fermo restando l'obbligo per il titolare della AUTORIZZAZIONE/NULLA-OSTA di rimettere in pristino stato, a propria cura e spese ed a perfetta regola d'arte, quanto avrà manomesso in danno di terzi;

ART. 5 - Ripristino segnaletica esistente

La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente.

ART. 6 - Prescrizioni particolari

Qualora i lavori di scavo, eseguiti in presenza di filari di platani, ne interessassero l'apparato radicale, si dovrà attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal D.M. 412 del 03/09/1987 e dal D.G.R. 291 del 26/01/1988.

Art.7 - NORME DI RESPONSABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI AUTORIZZATI.

Il richiedente assume ogni responsabilità in ordine alla sicurezza del pubblico transito, adottando tutte le misure e cautele necessarie ponendo e mantenendo in opera tutte le segnalazioni di pericolo prescritte dal Codice della strada. In particolare qualora la condotta interferisca con i tubi, cavi, fognatura od altro, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese e previa accordi con gli enti proprietari, a sistemare tali intersezioni. Egli dovrà altresì provvedere sempre a propria cura e spese alla costante e perfetta manutenzione dell'opera e, qualora la Provincia intendesse apportare modifiche od allargamenti alla strada che comportassero la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, sarà tenuto a provvedervi sempre a sua cura e spese senza avere alcun diritto ad indennità di sorta, nel rispetto comunque dell'art. 28 comma 2 del nuovo codice della strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) e relative modifiche (D. L.gsl. 10/09/93 n. 360).

I lavori formanti oggetto dell' autorizzazione dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed ultimati entro e non oltre sei mesi dalla data della relativa autorizzazione/nulla-osta.

Cartello di cantiere

In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore a sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello di cui al comma 6) dell'art. 30 del D.P.R. 16/12/92, n. 495, recante le seguenti indicazioni:

- a) ente proprietario o concessionario della strada;
- b) estremi dell'ordinanza / autorizzazione;
- c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- d) inizio e termine previsto dei lavori;
- e) recapito e numero telefonico del responsabile di cantiere.

Allestimento cantiere

Nel caso in cui l'esecuzione delle opere comportino un interessamento della carreggiata stradale con occupazione della stessa da parte di macchine operatrici, materiali e attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle opere stesse, i lavori dovranno essere eseguiti solamente in condizioni di buona visibilità e quindi in orari diurni e mai con il buio o in presenza di nebbia e dovrà essere posta tutta la segnaletica di cantiere prevista dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed in conformità a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 04.03.2013 ferme restando le condizioni già previste dal D.Lgs. n. 81/2008.

Il ripristino delle normali condizioni di transitabilità dovrà avvenire, comunque, prima delle ore notturne mentre nell'eventualità di un qualsiasi danneggiamento subito dalla sede stradale il ripristino dovrà avvenire immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato il danneggiamento stesso.

Ripristini

A lavori di insediamento della condotta ultimati, tutte le opere stradali che saranno state necessariamente e accidentalmente manomesse dovranno essere immediatamente ripristinate a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, a perfetta regola d'arte. Sulla accettabilità, o meno, dei ripristini, giudicherà esclusivamente l'Amministrazione, mentre il richiedente sarà tenuto a tutti gli interventi che si rendessero necessari e gli venissero richiesti in qualunque tempo per dare la strada e sue pertinenze, nei punti e tratti interessati dall'insediamento della condotta considerata, perfettamente riparate. In caso di inadempienza, nel senso predetto, si procederà a termini di legge nei confronti del richiedente. La riparazione di danni che comportino pericolosità per il pubblico transito dovrà essere eseguita tempestivamente e comunque non oltre 24 ore dalla segnalazione (scritta telegrafica o fonogramma) della Provincia, in caso contrario, la stessa avrà facoltà di intervenire direttamente, addebitando poi al richiedente la relativa spesa sulla base di note redatte dall'Area LL.PP. della Provincia, nelle quali verrà tenuto conto dei costi reali, maggiorati di una percentuale del 15% per spese generali.

Detto importo potrà essere detratto dalla cauzione eventualmente versata alla Provincia.

ART. 8 – CAUZIONE

L'eventuale cauzione prestata a garanzia dell'osservanza delle condizioni sopra elencate sarà restituita a richiesta del titolare dell'autorizzazione soltanto dopo che la Provincia avrà accertato ed accettato tutti i lavori di ripristino del corpo stradale.

La restituzione della cauzione non potrà avvenire, in ogni caso, prima di sei mesi dalla denunciata data di ultimazione di tutti i lavori e di ripristino delle opere stradali interessate.

ART. 9 – PASSAGGI DI PROPRIETÀ

L'eventuale passaggio di proprietà della condotta interessante la presente concessione / autorizzazione/nulla-osta dovrà essere denunciato dal richiedente all'Amministrazione Provinciale.